

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

- AGRIGENTO -

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI COMUNI**

ART. 1

- Servizi soggetti a pagamento -

Le aziende, insediate negli ambiti degli agglomerati industriali di competenza del Consorzio o che, comunque, utilizzano le infrastrutture o parte di esse e gli impianti realizzati dal Consorzio medesimo a servizio delle zone suddette, sono tenute a concorrere alle spese di gestione, pulizia, consumo e manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 2

- Oggetto del regolamento -

L'oggetto del presente regolamento è costituito dalla suddivisione, in quote millesimali, delle spese di manutenzione ordinaria, gestione, pulizia e consumo relative a strade, marciapiedi, aree e spazi comuni, fognature di acque bianche e nere, acquedotto ad uso civile ed industriale e relativi impianti di accumulo e sollevamento, illuminazione, rete di distribuzione del gas, nonché di qualsiasi altro servizio comune in atto fruito o in futuro fruibile.

ART. 3

- Termini -

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consorzio determinerà l'entità del concorso spese a carico delle Aziende insediate, tenuto conto degli oneri sostenuti nell'anno precedente in relazione ai servizi elencati al precedente articolo 2.

Allo scopo verrà predisposta una tabella delle misure di detto concorso spese da ripartire tra le singole Aziende che risultano insediate al 31 dicembre dell'anno precedente, così come risultante dagli atti consortili o da altre fonti di accertamento che il Consorzio riterrà utile ed opportuno utilizzare per la identificazione dei soggetti obbligati.

ART. 4

- Notificazione dei dati -

Ai fini della notificazione, la predetta tabella verrà pubblicata all'Albo consortile per un periodo continuativo non inferiore a quindici giorni successivi alla sua predisposizione ed approvazione.

ART. 5

- Criteri di determinazione delle spese -

Per la determinazione del concorso spese vengono assunti, per ciascuna Azienda, i dati relativi:

1) alle superfici coperte e superfici scoperte, queste ultime anche su più piani, **in proprietà, in locazione** o, eventualmente, in uso ad altro titolo;

2) agli addetti che operano nell'Azienda, sulla base dei dati risultanti dai libri matricola che saranno prodotti in copia al Consorzio o visionati, con apposito sopralluogo, da parte del personale Consortile autorizzato, o sulla base di autocertificazione rilasciata dalle aziende interessate;

Attribuita a ciascuna Azienda la quota millesimale pertinente ciascuna categoria di dati (superfici coperte e scoperte; addetti) si provvede a determinare la quota millesimale totale di ciascuna Azienda.

ART. 6

- Aziende insediate -

Per Aziende insediate devono intendersi non soltanto quelle che materialmente operano all'interno dei lotti industriali, compresi nelle zone industriali di competenza del Consorzio, ma anche i proprietari dei lotti e dei fabbricati nei quali non venisse, per qualunque ragione, esercitata alcuna attività.

In quest'ultimo caso, nel calcolo delle quote millesimali verrà omessa quella relativa agli addetti.

ART. 7

- Mancata fornitura dei dati -

Qualora le aziende non dovessero fornire in tempo utile i dati necessari, il Consorzio potrà utilizzare tutte le fonti di informazione possibili che varranno come veritiere, salvo dimostrazione contraria.

In ogni caso, eventuali conguagli saranno effettuati sulla rata di concorso spese determinata per l'anno successivo.

ART. 8

- Calcolo delle quote -

La quota millesimale sarà calcolata per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di attività esercitata nel periodo di riferimento; per dodicesimo si intende il mese solare o una frazione di mese superiore a quindici giorni.

La quota di concorso spese di ogni singola Azienda verrà determinata suddividendo la **spesa totale** definita dal Consorzio in quote proporzionali alle quote millesimali definitivamente attribuite a ciascuna Azienda dopo aver eseguito tutte le operazioni, prima descritte.

ART. 9

- Criteri di determinazione delle superfici e degli addetti -

Nel calcolo delle superfici verranno considerate anche le aree per lotti e rustici di proprietà del Consorzio.

Gli addetti sono quelli che risultano essere alle dipendenze dirette dell'Azienda sommati a quelli di altre ditte che operano nell'Azienda a qualsiasi titolo. Il numero definitivo sarà calcolato su base annua sulla media annuale delle presenze per i dipendenti diretti e giornaliera, rapportata ad anno, per quelli delle eventuali ditte esterne.

ART. 10

- Pagamenti -

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consorzio provvederà ad iscrivere a ruolo l'importo dovuto ad ogni Azienda insediata in attività al 31 dicembre dell'anno precedente, dietro emissione di fattura, richiedendo il pagamento direttamente o con successiva trasmissione al Concessionario della riscossione. Alle Aziende cessate prima di tale data sarà egualmente richiesto il concorso spese in proporzione ai mesi di attività effettivamente esercitata nel corso dell'anno solare di riferimento. Per i periodi di inattività i proprietari dei lotti industriali parteciperanno al contributo spese solo sulla base dei dati relativi alle superfici coperte e a quelle scoperte.

Il versamento delle somme dovute quale concorso spese dovrà avvenire a seguito di richiesta del Consorzio o di notifica di apposita cartella esattoriale, in unica rata e nei tempi tecnici richiesti dal Concessionario della riscossione.

ART. 11

- Contributi -

Le spese relative ai servizi indicati al precedente articolo 2, imputate alle aziende, potranno beneficiare della riduzione di contributi che dovessero essere appositamente riconosciuti dall'assessorato regionale industria nella misura prevista dall'articolo 29 della legge Reg. Sicilia 4.1.1984, n°. 1 e succ. modd..

Il contributo eventualmente riconosciuto sarà interamente portato in diminuzione dal costo complessivo del servizio soltanto dopo la sua effettiva erogazione, con detrazione da effettuare sui ruoli ancora da emettere dopo

l'erogazione medesima, indipendentemente dall'anno o esercizio per il quale il contributo viene riconosciuto.

La misura del contributo da ammettere in detrazione sarà decurtato delle spese di riscossione affrontate dal Consorzio in proprio od a seguito di convenzione con concessionari.

ART. 12 **- Morosità -**

In caso di morosità il Consorzio, se provvede in proprio alla riscossione dei canoni, avrà il diritto di adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) applicazione di una penale pari all'importo di mora, conteggiato sulla base del dovuto, al doppio del tasso legale, per il periodo intercorrente tra il termine fissato per il pagamento della quota di concorso spese e la data di effettivo esborso da parte dell'Azienda;
- 2) recupero integrale delle eventuali spese vive che il Consorzio fosse costretto a sostenere per il recupero dei crediti.

In caso di riscossione tramite apposito concessionario, le penalità ed i provvedimenti consequenziali per l'omesso o ritardato pagamento dei canoni saranno autonomamente stabiliti dal medesimo concessionario.

ART. 13 **- Controversie -**

Eventuali controversie tra il Consorzio e le Aziende insediate in ordine all'applicazione del presente regolamento verranno deferite al giudizio inappellabile di un collegio di arbitri, uno dei quali nominato dal Consorzio, uno dall'Azienda ed il terzo di comune accordo tra le parti.

Le spese per la definizione della controversia graveranno in parti uguali fra i soggetti interessati.